



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n. 231

Approvato con delibera del Consiglio Generale del 22 Ottobre
2020

PARTE GENERALE

Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato emanato in data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega contenuta nell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già aderito.

Il Legislatore delegato, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, da persone fisiche che rivestano funzione di **rappresentanza**, di **amministrazione** o di **direzione** dell’Ente, **nonché** da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (si tratta dei c.d. **oggetti in posizione apicale**), ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. **oggetti in posizione subordinata**).

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all’Ente, atteso che ai fini dell’applicazione del Decreto rilevano solo specifiche tipologie di reati, il cui catalogo, peraltro, è in continua espansione.

Negli anni, infatti, gli originari elenchi dei reati presupposto contenuti agli artt. 24 e 25 del Decreto, che contemplavano solamente un limitato numero di reati suscettibili di venire commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono stati oggetto di molteplici modifiche normative, di seguito indicate in ordine cronologico.

Anzitutto, l’art. 6 della **legge 23 novembre 2001 n. 409** recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha inserito nel Decreto l’art. 25 *bis*, all’epoca rubricato “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”.

L’art. 3 del **d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61**, in vigore dal 16 aprile 2002, ha invece introdotto, nell’ambito della riforma del diritto societario, l’art. 25 *ter*, estendendo il regime di responsabilità degli Enti anche in relazione ai cosiddetti “reati societari”, come configurati dallo stesso d.lgs. n. 61/2002:

- a) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., art. sostituito con legge 27 maggio 2015, n. 69);
- b) false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., articolo sostituito con legge 27 maggio 2015, n. 69);
- c) falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- d) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- e) impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- f) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- g) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- h) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- i) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- j) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- k) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- l) illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- m) aggio (art. 2637 c.c.);
- n) ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Con la **legge n. 7 del 2003** è stato esteso il regime di punibilità degli Enti ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, mediante l'introduzione dell'art. 25 *quater*.

Con la **legge n. 228 del 2003** è stato introdotto nel Decreto l'art. 25 *quinquies* con il quale la responsabilità degli Enti è stata estesa alla commissione di delitti contro la personalità individuale previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù art. 600 c.p.; prostituzione minorile art. 600 *bis* c.p.; pornografia minorile art. 600 *ter* c.p.; detenzione di materiale pornografico art. 600 *quater* c.p.; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione art. 600 *quinquies* c.p.; tratta e commercio di schiavi art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi art. 602 c.p.).

La **legge n. 62 del 2005** (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la **legge n. 262 del 2005** (c.d. Legge sul Risparmio) hanno ulteriormente esteso il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la legge 62 del 2005 ha introdotto l'art. 25 *sexies* che prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi i cd reati di "*market abuse*" e precisamente i reati di:

- a) abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U. della Finanza);
- b) manipolazione del mercato (art. 185 T.U. della Finanza).

La medesima legge 62 del 2005 ha inoltre inserito all'interno del Testo Unico della Finanza l'art. 187 *quinquies*, introducendo una forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- a) abuso di informazioni privilegiate (art. 185 *bis* T.U. della Finanza);
- b) manipolazione del mercato (art. 185 *ter* T.U. della Finanza).

La **legge n. 262 del 2005**, oltre a modificare alcune delle norme previste dall'art. 25 *ter* in tema di reati societari e a raddoppiare l'importo delle sanzioni pecuniarie previste nel medesimo articolo 25 *ter*, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.).

La **legge 9 gennaio 2006 n. 7** ha inserito l'art. 25 *quater*¹ dedicato alla fattispecie di "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583 *bis* c.p.), la cui commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente può comportare la responsabilità amministrativa dello stesso.

La **legge 146 del 2006**, all'art. 10, nel ratificare la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per i reati transnazionali di:

- a) associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- b) associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- c) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43);
- d) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- e) riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- f) illecito impiego di capitali (art. 648 *ter* c.p.);
- g) traffico di migranti (art. 12 co 3°, 3 *bis*, 3 *ter*, e 5 del T.U. di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- h) intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 c.p.).

La **legge n. 123 del 2007**, entrata in vigore il 25.8.2007, ha introdotto l'art. 25 *septies* – poi modificato con legge n. 81/2008 – che ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime ed al reato di omicidio colposo commessi in violazione della normativa antinfortunistica.

Si tratta, allo stato, degli unici reati commessi a titolo di colpa che possono fondare la responsabilità dell'Ente.

Il **d.lgs. n. 231 del 2007**, ha introdotto l'art. 25 *octies*, che ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

In ordine alla commissione di tali reati si segnala che parrebbe configurabile una responsabilità penale omissiva dei membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.

L'art. 52 del d.lgs. n. 231/2007 prevede infatti in capo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza l'obbligo giuridico di comunicare a diverse Autorità Pubbliche (Autorità di Vigilanza, Ministero etc.) eventuali infrazioni di alcune disposizioni del Decreto n. 231/2007 medesimo.

La **legge n. 48 del 2008** ha introdotto l'art. 24 *bis*, che ha esteso la responsabilità dell'Ente ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati, prevedendo la punibilità dell'Ente per una serie di condotte relative a titolo esemplificativo:

- a) all'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- b) alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- c) alla diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- d) all'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- e) al danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.).

Rilevante è inoltre l'introduzione del delitto di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

La **legge n. 94 del 2009**, intitolata “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, e la legge n. 99 del 2009, rubricata “disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, hanno poi introdotto tre ulteriori articoli al d.lgs. n. 231/2001: art. 24 *ter* (delitti di criminalità organizzata); art. 25 *bis.1* (delitti contro l'industria e il commercio); art. 25 *nonies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

L'art. 25 *bis.1* elenca i seguenti reati presupposto:

- a) turbata libertà dell'industria e commercio (art. 513 c.p.);
- b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- c) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- d) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- e) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- f) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- g) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- h) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Gli articoli 24 *ter* e 25 *nonies* hanno ricondotto all'interno del perimetro sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 un ampio gruppo di reati presupposto, richiamando un complesso di norme contenute nel codice penale e nella normativa speciale, oltre ad alcune forme di agevolazione alla commissione di tali reati.

Più in particolare, l'art. 24 *ter* indica quali reati presupposto:

- a) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- b) associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- c) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 7, l. 152/1991, cd. "aggravante del metodo mafioso");
- d) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- e) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- f) associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. 309/90);
- g) illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett a), c.p.p.).

L'art. 25 *nonies*, invece, ricomprende i delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- a) immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171 co. 1 lett. a *bis*), co. 3, l. n.633/41);
- b) riproduzione ed altre azioni illecite (quali abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, concessione in locazione) per trarne profitto, su programmi per elaboratore e su banche dati (art.171 *bis* l. 633/41);
- c) riproduzione ed altre azioni illecite (quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico, ecc.) di opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi (art. 171 *ter*, l. n. 633/41);
- d) fraudolenta produzione, importazione, vendita, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, l. n. 633/41).

La **legge n. 99 del 2009**, inoltre, è intervenuta anche sull'art. 25 *bis* del Decreto, ampliando le ipotesi di responsabilità amministrativa dell'Ente anche in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni" e "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"), e coerentemente modificando la rubrica della norma aggiungendo dopo "in valori di bollo" le parole "e in strumenti o segni di riconoscimento".

Con la successiva **legge n. 116 del 2009**, è stato inserito un ulteriore articolo "25 *nonies*" (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), successivamente corretto dal Legislatore in "25 *decies2*".

Il **decreto legislativo n. 171 del 2011** ha aggiunto l'art. 25 *undecies* (Reati ambientali), che ricomprende:

- a) alcune figure di reato di recente introduzione nel codice penale e poste a tutela di animali e habitat protetti;
- b) diversi reati contenuti nella normativa speciale in materia di tutela delle acque (art. 137 d.lgs. n. 152/2006);
- c) reati contenuti nella normativa speciale in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. n. 152/2006), omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257 d.lgs. n. 152/2006), di falso concernente certificati di analisi di rifiuti o omessa e/o alterata documentazione relativa al trasporto di rifiuti (artt. 258 e 260 bis d.lgs. n. 152/2006), traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260 d.lgs. n. 152/2006);

- d) violazione di limiti di emissione in materia di tutela dell'aria (art. 279 co. 5 d.lgs. n. 152/2006);
- e) numerosi reati concernenti l'illecito commercio o detenzione di specie animali o vegetali protette (art. 3 bis co. 1 l. n. 150/1992);
- f) violazione di diverse disposizioni in materia di sostanze lesive dell'ozono atmosferico (art. 3 l. n. 549/1993);
- g) versamento in mare di idrocarburi e altre sostanze inquinanti di cui agli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 202/2007 (in materia di inquinamento provocato da navi).

Il **d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109**, poi, è intervenuto su tre diversi fronti, modificando gli artt. 25 e 25 *ter* e introducendo l'art. 25 *duodecies*.

La rubrica dell'art. 25 è stata modificata in "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione", e, coerentemente, il catalogo dei reati in essa contenuto è stato ampliato sino a ricomprendere:

- a) malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- b) indebita percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea (art. 316 *ter* c.p.);
- c) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co 2° n. 1, c.p.);
- d) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- e) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- f) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p., 321 c.p.);
- g) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., 321 c.p.);
- h) corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- i) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- j) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- k) concussione (art. 317 c.p., testo modificato dalla Legge 69/2015);
- l) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).

La medesima legge ha poi aggiunto all'elenco dei reati societari già contemplati dall'art. 25 *ter* il delitto c.d. di "corruzione tra privati", previsto dall'art. 2635 co. 3 c.c.

L'articolo 25 *duodecies*, introdotto *ex novo* con il medesimo intervento normativo, sanziona invece il delitto di "Impiego di lavoratori stranieri irregolari", previsto dall'art. 22 comma 12 bis del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286. La legge n. 186 del 2014 ha poi introdotto nel catalogo dei reati presupposto, all'art. 25 *octies*, il nuovo delitto di "Autoriciclaggio", disciplinato dall'art. 648 *ter.1* c.p.

L'art. 25 *undecies* è stato riformato dalla **legge n. 68 del 2015**, entrata in vigore il 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale il titolo VI bis, dedicato alle nuove fattispecie dei delitti contro l'ambiente.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli Enti, la legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto le nuove fattispecie di delitti contro l'ambiente previste nel titolo VI *bis* del codice penale.

In particolare, al primo comma dell'art. 25 *undecies* sono stati inseriti i seguenti reati presupposto:

- a) inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- b) disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- c) delitti colposi contro l'ambiente e delitti di creazione colposa di pericolo di inquinamento ambientale e di pericolo di disastro ambientale (art. 452 *quinquies* c.p.);
- d) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- e) associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata ai sensi dell'art. 452 *octies* c.p.

L'art. 1, comma 8, della legge n. 68 del 2015 ha inoltre introdotto il nuovo comma 1 *bis* dell'art. 25 *undecies*, che prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.

La **legge 27 maggio 2015, n. 69**, oltre a modificare sostanzialmente il contenuto degli artt. 2621 e 2622 c.c., ha poi inserito all'art. 25 *ter*, sotto la lettera *a-bis*), un nuovo reato presupposto: il delitto di false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.).

La **legge 29 ottobre 2016, n. 199**, ha aggiunto un nuovo reato presupposto all'elenco dei delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 *quinquies*.

Si tratta della fattispecie di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603 bis c.p., come modificato dalla stessa legge n. 199/2016.

Il **decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38** ha modificato l'art. 2635 c.c in materia di corruzione tra privati e introdotto il nuovo art. 2635 bis per il reato di istigazione alla corruzione tra privati, a sua volta inserito tra i reati societari indicati all'art. 25 *ter*.

La **legge 161/2017**, ha modificato ulteriormente l'art. 25 *duodecies*, introducendo il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e la L. 20.11.2017 n. 167 ha introdotto l'art. 25 *terdecies* che prevede il reato di razzismo e xenofobia.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

La struttura del provvedimento distingue la disciplina del settore pubblico (art. 1) da quella del settore privato (art. 2), ed è stata integrata la disposizione sull'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art. 3).

Per quanto riguarda il settore privato, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni. La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di Enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Infatti la legge disciplina:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- la possibilità per il segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Si segnala infine che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019, la **legge 19 dicembre 2019, n. 157**, con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), il cui art. 39 contempla varie **modifiche al sistema penaltributario**.

Più in particolare, viene aggiunto nel decreto 231 un nuovo art. 25-*quinquiesdecies* (“Reati tributari”) che commina in capo all’Ente responsabile:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’art. 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’art. 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In tutti questi casi, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera *c* (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera *d* (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera *e* (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Si segnala che l’Ente risulta oggi esposto non solo a sanzioni pecuniarie ed interdittive, ma anche all’applicazione del sequestro e della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o profitto del reato tributario realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Le sanzioni previste dal D. Lgs 231/01

Le sanzioni amministrative previste dalla legge a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati, giusta il disposto dell'art. 9, si distinguono in:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Da un punto di vista generale è opportuno ricordare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice Penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa. È necessario sottolineare che tutte le sanzioni anche se applicate dal Giudice Penale, conservano il loro carattere amministrativo.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 ss., anche se questi siano realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi però le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

Le sanzioni si prescrivono in cinque anni dalla data di consumazione del reato presupposto. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Le sanzioni pecuniarie

L'art. 10 D. Lgs. 231/2001 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammessa la formula ridotta salvo i casi previsti all'art. 12.

La determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria avviene secondo il meccanismo delle quote che si articola in due fasi:

Nella prima fase il Giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille.

I parametri valutativi riguardano la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), la sussistenza di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato.

Nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro.

Tuttavia il legislatore ha previsto, all'ultimo comma dell'art. 11, che a determinate condizioni (art. 12 comma 1) l'importo della singola quota sia sempre pari a 103 euro.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12 comma 1, è ridotta della metà e non può essere superiore a 103.291 euro, se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ha ricavato un vantaggio consistente

- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Al comma secondo del predetto articolo è previsto che la sanzione pecuniaria, sia ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o comunque si è adoperato in tal senso
- b) è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Qualora si verificassero entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi (art.12 comma 3).

Infine è bene precisare come la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può essere inferiore a 10.329 euro (art.12 comma 4).

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono state elaborate dal legislatore per contrastare più efficacemente, grazie al loro contenuto inibitorio, le condotte illecite all'interno dell'Ente.

Esse hanno una durata limitata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) e possono essere applicate in via definitiva solo a determinate condizioni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente: quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Tali sanzioni possono essere applicate:

- a) **all'esito del giudizio**
- b) **in via cautelare**, su richiesta del PM nel corso del procedimento, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (art. 45).

L'art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/2001 elenca le sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività, comporta la chiusura dell'intera azienda o di un suo ramo; essa è un'autonoma sanzione ma può anche essere l'effetto dell'applicazione della seconda sanzione interdittiva;
- b) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, comporta il blocco delle entrate dell'Ente, con l'esclusione dei contratti necessari per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico necessario al normale svolgimento dell'impresa;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti o il divieto di pubblicizzare beni o servizi, comportano quasi una totale assenza di occasioni di profitto per l'Ente.

I criteri di scelta delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 14 e coincidono con i principi di proporzionalità, idoneità e gradualità.

La proporzionalità richiama i criteri previsti per le sanzioni pecuniarie, quindi il Giudice sceglie la sanzione interdittiva a seconda della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, delle condotte riparatorie e riorganizzative dopo la commissione del reato.

L'idoneità evidenzia come la sanzione interdittiva deve essere scelta in modo da prevenire il tipo di illecito commesso, consentendo anche un'applicazione congiunta di più sanzioni.

La gradualità, invece, fissa la sanzione interdittiva massima, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, che deve essere applicata dal Giudice solo se le altre risultano essere inadeguate.

I casi di non applicazione delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 12 c. 1, ossia il fatto commesso nel prevalente interesse della persona fisica o la tenuità del danno patrimoniale.

Rientrano inoltre in questa categoria le condotte riparatorie disciplinate dall'art. 17 che prevede che "ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si verificano le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato;
- è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

L'art. 16 definisce quando la sanzione interdittiva va applicata in via definitiva: l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere applicata se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Giudice, inoltre, può applicare all'Ente in via definitiva la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o del divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Infine, in caso di impresa illecita, ossia un'organizzazione con l'unico scopo di consentire o agevolare la commissione di reati, deve essere sempre applicata l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Inoltre le sanzioni interdittive non si applicano se la sanzione pecuniaria è in formula ridotta.

Si segnala che, il legislatore ha elaborato all'art. 15 un'alternativa alla sanzione interdittiva, rappresentata dal commissario giudiziale.

Tale soluzione deve essere adottata dal Giudice nei confronti dell'Ente, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dello stesso, se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione comporterebbe un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, a causa delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio, ripercussioni sull'occupazione.

Una volta accertata la sussistenza di uno dei due presupposti, il Giudice, con sentenza, dispone la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario, indicandone i compiti e i poteri con particolare riferimento alla specifica area in cui è stato commesso l'illecito; il commissario cura quindi l'azione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi e non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Giudice.

Nonostante la tutela della collettività, il commissario giudiziale è pur sempre un'alternativa alla sanzione interdittiva ed è per questo che deve possedere un carattere sanzionatorio: ciò avviene mediante la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

Infine è bene precisare come la soluzione del commissario giudiziale non possa essere adottata in caso di applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

La confisca

La confisca è prevista dall'art. 19.

Rappresenta una misura sanzionatoria con funzione ripristinatoria della situazione economica precedente la commissione del fatto illecito (v. Cass., sez. II, 12 dicembre 2006, n. 235814) e consiste nell'acquisizione del profitto o del prezzo del reato o di un valore ad essi equivalente.

È una sanzione obbligatoria che consegue all'eventuale sentenza di condanna.

La giurisprudenza propende per l'applicabilità della confisca *de qua* anche in caso di patteggiamento, attesa la natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la quale, a norma dell'art.

445 c.p.p., comma 2, “...è equiparata a una pronuncia di condanna”. Si ritiene, peraltro, del tutto irrilevante la circostanza per cui la confisca non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, nella misura in cui sia comunque certa la determinazione dei beni costituenti il profitto del reato e perciò destinati all'ablazione.

La misura ablativa ex art. 19, oltre ad essere disposta a titolo di sanzione in sede di pronuncia della sentenza di condanna, può essere anticipata in via cautelare, secondo il procedimento disciplinato per l'applicazione dell'omologo istituto del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, ex art 321 comma 2 c.p.p.

La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Criteria d'imputazione della responsabilità dell'Ente

Si distinguono in soggettivi ed oggettivi.

L'imputazione soggettiva costituisce un aspetto critico della responsabilità degli Enti.

Il legislatore è ricorso alla concezione normativa della colpevolezza ed ha preferito dividere i criteri dell'imputazione soggettiva, a seconda che il reato sia stato commesso da:

- **soggetti in posizione apicale** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente e di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (ad es. il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di unità operativa) nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5 co. 1 lett. a));
- da **sottoposti** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione: lavoratori dipendenti o soggetti non inseriti nel personale dell'Ente che, tuttavia, svolgono mansioni sotto la direzione ed il controllo dei soggetti apicali; art. 5 co. 1. lett. b)).

Il reato deve essere, in sostanza, espressione di una politica aziendale dolosa che vede di "buon occhio" anche la commissione d'illeciti, o quantomeno derivare da una colpa di organizzazione.

La colpevolezza dolosa dell'Ente, difficilmente riscontrabile nella prassi, è ipotesi residuale.

La colpevolezza colposa è invece la regola nel modello 231, e si estrinseca nel rimprovero all'Ente per non essersi dotato di quelle misure adeguate a impedire la commissione di reati.

Parte della dottrina equipara il giudizio di responsabilità in capo all'Ente ad una colpa per la "condotta di vita aziendale".

L'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 co. 2), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Per quanto concerne i criteri oggettivi, va tenuto presente che la responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso.

Negli anni passati la Giurisprudenza si è soffermata più volte, ritenendo i due criteri d'imputazione alternativi tra loro.

Secondo la giurisprudenza prevalente, il principio di "interesse" esprime "una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo in relazione all'elemento psicologico della specifica persona fisica autore dell'illecito".

Viceversa il "vantaggio" avrebbe una "connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito ed indipendentemente dalla finalizzazione originaria del reato".

Tuttavia, nelle pronunce più recenti (cfr. Cass. Pen. sentenza n. 295/2018 depositata il 9 gennaio 2018), la Corte di Cassazione si è gradualmente spostata verso una concezione sempre più oggettiva non solo del vantaggio, ma anche dell'interesse.

Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'Ente, secondo gli ultimi arresti giurisprudenziali, è sufficiente che venga provato che lo stesso abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato *ex ante* alla consumazione dell'illecito e purché non sia stato accertato che l'illecito sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi.

Sempre secondo l'interpretazione giurisprudenziale, la legge, affinché sia configurabile la responsabilità dell'Ente, non richiede necessariamente che l'autore del reato abbia voluto perseguire, o sia stato anche solo consapevole, di realizzare, attraverso la propria condotta l'interesse dell'Ente.

Reati commessi all'estero

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere di reati, contemplati dallo stesso Decreto, commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p..

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'Ente

L'art. 27 del decreto prevede che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponda solo l'Ente con il suo patrimonio o con un fondo comune.

Le "vicende modificative" degli Enti occupano un ruolo teorico e pratico di primo rilievo nel sistema della responsabilità ex D. Lgs. n. 231 del 2001.

La normativa sulle modificazioni dell'Ente, dal punto di vista teorico, concorre a definire l'identità del soggetto collettivo responsabile; dal punto di vista pratico, rappresenta il principale argine contro eventuali manovre di elusione della responsabilità, dissimulate dietro le vicende modificative.

Sono due le principali esigenze di cui il legislatore delegato ha ritenuto di dover tener conto nel regolare la materia: da un lato, l'interesse a impedire facili elusioni della responsabilità e, dall'altro, l'interesse a non disincentivare virtuose ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.

La disciplina in concreto predisposta dal legislatore (artt. dal 28 al 33), dimostra di seguire due principali linee direttive: le sanzioni pecuniarie seguono la sorte degli altri debiti dell'Ente originariamente responsabile, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica applicabile alla modifica intervenuta, mentre le sanzioni interdittive rimangono collegate, seguendone gli spostamenti, al ramo d'attività nel cui ambito è stato commesso il reato presupposto.

Quattro sono le modificazioni complessivamente regolate dal decreto: trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda (cui viene equiparato il relativo conferimento).

Trasformazione e fusione sono state regolate in modo da rendere le due operazioni pressoché irrilevanti ai fini della responsabilità; la quale rimane ferma sia per l'Ente trasformato che per l'Ente risultante dalla fusione, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la sostituzione delle sanzioni interdittive con sanzioni di natura pecuniaria.

Per quanto concerne la scissione, resta innanzitutto ferma la responsabilità dell'Ente scisso (se ancora esistente), mentre gli Enti beneficiari sono chiamati a rispondere in solido per le sole sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente originariamente responsabile, potendosi loro estendere la responsabilità per le sanzioni interdittive nel solo caso in cui l'Ente beneficiario sia destinatario, in tutto o in parte, del ramo d'attività nel cui ambito sia stato commesso il reato presupposto.

Molto più semplice e lineare è la disciplina prevista in caso di cessione e conferimento d'azienda, per la quale il cessionario (che potrebbe essere rappresentato da una persona fisica) o la società conferita sono chiamati a rispondere per le sole sanzioni pecuniarie dovute dal cedente o conferente, beneficiando, tra l'altro, di ulteriori limitazioni della loro responsabilità patrimoniale.

Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del Giudice

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale dal Giudice competente per i reati dai quali dipende l'illecito amministrativo. Se l'azione penale non può essere iniziata o proseguita per mancanza di una condizione di procedibilità, non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo.

Altra regola prevista dal Decreto, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità, attribuito al Giudice Penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

L'idoneità del modello adottato è di fondamentale importanza.

Infatti, per espressa previsione legislativa (art. 6), l'esonero di responsabilità dell'Ente, per i reati commessi da soggetti in posizione apicale si ha quando lo stesso riesca a dimostrare che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La giurisprudenza avverte l'importanza della valutazione sull'idoneità del Modello organizzativo che il Giudice è chiamato a operare indicando, in positivo, come la valutazione sul Modello deve essere eseguita: l'accertamento deve essere "penetrante", deve "superare il dato formale" e deve essere effettuato "in concreto" sulla base delle "linee direttrici generali dell'ordinamento", dei "principi della logica" e dei "portati della consolidata esperienza".

A fronte della importanza, pacifica, della valutazione sulla idoneità del Modello si registra in giurisprudenza l'assenza di una indicazione precisa di quali siano gli elementi in grado di garantire al Modello organizzativo lo statuto di documento idoneo.

In particolare:

- da un lato la giurisprudenza si limita a operare un rinvio secco all'art. 6 d. lgs. 231/2001, affermando che il Modello, per essere idoneo, deve "rispondere alle esigenze previste dal

2° comma dell'art. 6" (Trib. Roma, 4 aprile 2003), avendo "il legislatore [...] individuato le caratteristiche [del Modello organizzativo] ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6" (Trib. Palermo, Sez. riesame, 1° luglio 2005);

- dall'altro, inciampando nella tautologia, la giurisprudenza sostiene che il Modello è idoneo se "prevede strumenti idonei a identificare le aree di rischio nell'attività della società" e se "individua [...] gli elementi sintomatici della commissione di illeciti" (Trib. Milano, 28 ottobre 2004; negli stessi termini, Uff. indagini preliminari Verona, 14 marzo 2007).

L'unica caratteristica che secondo la giurisprudenza sembra potere assicurare al Modello organizzativo un crisma di idoneità è quella della concretezza, ossia l'essere lo stesso confezionato sulla base delle esigenze specifiche riscontrate nella singola realtà dell'Ente.

In ogni caso va sottolineato che il sindacato del Giudice circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà dell'Ente nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

Adozione del Modello di organizzazione e gestione da parte di AFI

Obiettivi e mission dell'Ente

AFI, Associazione dei Fonografici Italiani, con sede in Milano via Vittor Pisani, 6 è l'Associazione dei produttori fonografici indipendenti. È un'associazione non riconosciuta, apartitica, senza fini di lucro ed è detenuta e controllata dai propri membri.

L'Associazione, in qualità di organismo di gestione collettiva, ha lo scopo, come finalità principale, di gestire i diritti d'autore e i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti.

Essa pertanto provvede alla gestione, in Italia e all'estero, dei diritti d'autore e/o di diritti ad esso connessi, a qualunque titolo vantati, , in nome proprio e per conto di:

1. produttori fonografici;
2. produttori di video musicali;
3. autori;
4. editori;
5. artisti interpreti e esecutori;
6. loro aventi causa.

AFI gestisce tali diritti a vantaggio collettivo dei predetti titolari e su mandato degli stessi.

A tale scopo all'Associazione è conferito il mandato senza rappresentanza:

1. di stipulare, in Italia o all'estero, negoziando i termini e le condizioni - anche economiche - accordi relativi all'utilizzazione di fonogrammi e videogrammi in qualsiasi formato e/o supporto esistenti o anche in solo formato digitale o di futura invenzione, in relazione ai diritti di utilizzazione economica dell'opera, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica, spettanti ai soggetto sopra indicati ai sensi della Legge 633/41 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito L.D.A.) e ai diritti connessi di cui agli artt. 71 *septies*, 72, 73 primo comma, 73 *bis*, 78 *bis*, 78 *ter* L.D.A. afferenti la pubblica esecuzione a mezzo della cinematografia, diffusione radiofonica e televisiva, di altri mezzi analoghi, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite di cui all'art. 16 L.D.A. o la comunicazione al pubblico attraverso sistemi multimediali interattivi realizzati con tecnologie attuali o future;
2. di stipulare accordi di carattere generale, attraverso la Società Italiana degli Autori ed Editori, relativamente al diritto esclusivo di cui agli Artt. 180 e 180 bis della L.D.A.;
3. di stipulare accordi, unilaterali o bilaterali, con la Società Italiana degli Autori ed Editori, o con similari enti italiani o stranieri, o con altre strutture di collecting e/o con gli utilizzatori o loro associazioni relativamente al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi di cui all'Art. 71 *septies* della L.D.A.. Analoghi accordi potranno essere conclusi con enti stranieri delegati alla riscossione della cosiddetta "copia privata";
4. di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso del luogo e nel momento scelto individualmente di cui all'Art.72 della LDA;
5. di amministrare anche diritti analoghi e/o complementari e/o di natura affine a quelli succitati che dovessero venire ad esistenza in capo ai produttori, agli autori, artisti interpreti

- e esecutori e agli editori musicali Associati o Mandanti non Associati, ancorché derivanti da future previsioni normative e/o disposizioni legislative;
6. di svolgere azioni stragiudiziali e giudiziali, sia in sede civile che penale, volte a reprimere la contraffazione, la pirateria e l'evasione dell'equo compenso previsto dalla L.D.A., anche sotto l'aspetto della sleale concorrenza e/o in generale degli atti illeciti, e per l'effetto richiedere, negoziare ed incassare anche il relativo risarcimento dei danni. Rimane espressamente esclusa qualsiasi azione fra gli Associati inerente eventuali rapporti di sleale concorrenza o atti illeciti fra di loro;
 7. di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente alle materie sopraindicate, esercitando le necessarie azioni, anche in via transattiva, incassandone i relativi compensi.

L'Associazione agisce nell'interesse dei titolari dei diritti da essa rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.

L'Associazione è obbligata ad assumere la gestione affidatagli se questa rientra nel proprio ambito di attività e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla.

L'Associazione, prima di assumere la gestione, fornisce ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 35 nonché quelle relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi stessi.

Possono assumere la qualifica di Associato:

- a) Associato Effettivo, persone fisiche o giuridiche italiane o estere, titolari di diritti d'autore e di diritti connessi. La posizione Associativa è strettamente personale e non è trasmissibile a terzi. È riservata agli Associati la partecipazione alle cariche sociali.
- b) Associato Aggregato, le Associazioni, Enti, Società di Collecting, italiane o estere, con finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'AFI, che, tramite accordi unilaterali o bilaterali, hanno rapporti di scambi di servizi con AFI. L'Associato Aggregato non partecipa alle cariche sociali, ma concorre col voto alle loro elezioni.

Possono assumere la qualifica di Mandante i titolari dei diritti d'autore e/o dei diritti connessi ai diritti d'autore che vogliono dare mandato per la gestione e riscossione di tali diritti all'AFI attribuendo all'Associazione anche i poteri di rappresentanza disciplinati nello statuto, senza assumere la qualifica di Associato e senza aderire alle attività associative. Le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione si applicano, in quanto compatibili, al Mandante. Il Mandante non partecipa alle cariche sociali. Il Mandante, per iscritto, decide liberamente quali diritti, quali tipi di opere e degli altri materiali protetti e quali territori affidare in gestione collettiva ad AFI.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere aggiornato l'elenco dei suoi Associati e Mandanti. L'Associazione, in possesso di mezzi idonei, consente lo scambio di comunicazioni con i propri Associati e Mandanti, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti, per via elettronica tramite e-mail ordinaria o posta elettronica certificata, e la pubblicazione delle comunicazioni ufficiali sul sito internet di AFI. A tal fine gli Associati e i Mandanti si impegnano a rilasciare un proprio indirizzo di posta elettronica, anche ordinaria, e accettano di ricevere le comunicazioni ufficiali tramite i predetti mezzi di comunicazione informatica.

Modello di governance

La governance di AFI è così strutturata:

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea;
2. Il Consiglio Generale;
3. Il Presidente;
4. Il/i Vice Presidente/i;
5. I Provirvi;

6. Organo di Sorveglianza;
7. Organo di Controllo Contabile.

L'assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

1. determinare la politica generale dell'Associazione, negli ambiti e scopi previsti dallo statuto e deliberare su ogni altra materia o questione prevista dallo statuto;
2. approvare annualmente la relazione del Presidente ed il bilancio consuntivo del precedente esercizio predisposto dal Consiglio Generale, tenendo conto della relazione della Società di Revisione Legale;
3. approvare la delibera contributiva annuale proposta dal Consiglio Generale, ovvero richiederne revisione delle quote;
4. eleggere con votazione unica il Presidente ed i Vice Presidenti, approvando gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal candidato Presidente;
5. eleggere il Consiglio Generale;
6. eleggere i Proviviri;
7. nominare/revocare l'organo di controllo contabile stabilendone la retribuzione secondo l'art. 31 dello statuto;
8. nominare/revocare l'organo di sorveglianza stabilendone la retribuzione secondo l'art. 30 dello statuto;
9. deliberare la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
10. discutere e approvare la politica generale riguardante gli importi non distribuibili e il loro impiego;
11. deliberare la politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
12. deliberare la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
13. deliberare la politica generale della gestione dei rischi;
14. deliberare l'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
15. deliberare l'approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di società controllate, l'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità;
16. deliberare l'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
17. approvare la relazione di trasparenza annuale.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

L'Assemblea straordinaria è costituita per sciogliere l'associazione o per modificare lo statuto.

Il Consiglio Generale

L'Associazione è retta da un Consiglio Generale eletto dall'Assemblea, in via ordinaria.

Il Consiglio Generale è composto da 7 membri elettivi, dal Presidente e dai due Vice Presidenti eletti, dal Presidente uscente con diritto di voto, come membro di diritto, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, e dagli eventuali soggetti cooptati.

Sono compiti del Consiglio Generale:

1. nominare la Commissione di Designazione;
2. proporre all'Assemblea il candidato Presidente, i Vice Presidenti e il relativo programma;
3. indicare all'Assemblea i nominativi per l'elezione dei Proviviri;
4. designare e proporre all'Assemblea la Società di Revisione Legale quale organo di controllo contabile;
5. designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione presso ogni Ente o Autorità mediante votazione;

6. assumere ogni iniziativa di interesse generale degli Associati in conformità agli scopi dell'Associazione;
7. assumere ogni provvedimento e deliberare sulle materie oggetto degli Artt. 2 e 3 dello statuto;
8. assumere ogni provvedimento riguardo all'amministrazione dell'Associazione e al suo organico;
9. deliberare riguardo all'assunzione del personale dipendente e al suo licenziamento;
10. deliberare riguardo l'assunzione, il licenziamento e il trattamento economico di un direttore generale dell'Associazione;
11. approvare accordi, unilaterali o bilaterali, con Associazioni, Enti, Società di Collecting, italiane o estere, che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'AFI;
12. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea e deliberarne la convocazione;
13. determinare annualmente l'ammontare delle quote sociali;
14. approvare il bilancio preventivo e provvedere nel corso dell'esercizio alle eventuali variazioni;
15. predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per approvazione;
16. deliberare in merito all'incompatibilità con l'appartenenza ad altre associazioni aventi oggetto, scopi e finalità identici;
17. deliberare in merito alla perdita della qualità di Associato;
18. deliberare le domande di associazione dei nuovi Associati e pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
19. istituire commissioni consultive e nominarne i Presidenti su proposta del Presidente;
20. decidere e promuovere azioni, anche giudiziali, a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti elencati nell'Art. 3 dello statuto, dandone mandato ai propri legali;
21. predisporre le modifiche dello statuto da sottoporre all'Assemblea in via straordinaria;
22. redigere e deliberare i Regolamenti dell'Associazione;
23. deliberare in merito alle sanzioni;
24. assumere ogni altro provvedimento previsto dallo statuto;
25. approvare le politiche degli investimenti immobiliari e mobiliari proposte dal Presidente.
26. redigere, entro 8 mesi dalla fine di ogni esercizio, la relazione di trasparenza;
27. redigere annualmente e obbligatoriamente, da parte di ogni componente del Consiglio Generale, una dichiarazione contenente informazioni su eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento all'organismo di gestione collettiva; eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici; importi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva in qualità di titolare di diritti; qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

Presidente

Ha la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione.

Sono compiti attribuiti al Presidente:

- a. convocare e presiedere il Consiglio Generale e l'Assemblea ordinaria o straordinaria;
- b. attuare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale, impartendo le conseguenti direttive e sovrintendendo all'organizzazione dei servizi e uffici dell'Associazione;
- c. sovrintendere, coordinare e controllare l'attività del/i Vice Presidente/i, al/ai quale/i può

- delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo, nell'ambito della normale attività operativa, delega per il compimento di singoli atti;
- d. assumere i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell'Associazione e al raggiungimento dei fini Associativi, nell'ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa approvate all'inizio dell'esercizio dal Consiglio Generale;
 - e. predisporre la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
 - f. cooptare nel Consiglio Generale fino a quattro membri aggiuntivi, due dei quali potranno essere nominati solo in caso di accorpamento o fusione in associazione di altra organizzazione di gestione di diritti d'autore e/o connessi;
 - g. proporre al Consiglio Generale i rappresentanti dell'Associazione presso ogni Ente od Autorità;
 - h. agire e resistere in giudizio, nonché nominare avvocati e procuratori nelle relative controversie;
 - i. proporre al Consiglio Generale le politiche degli investimenti mobiliari ed immobiliari;
 - j. assumere ogni altro provvedimento previsto dallo statuto.

I Vicepresidenti

Sono massimo due e coadiuvano il Presidente nei compiti a lui spettanti o nelle deleghe dallo stesso ricevute.

Fanno le veci del Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso e possono anche assumere la rappresentanza dell'associazione.

I Probiviri

Sono sei.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualunque carica all'interno dell'Associazione.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale, secondo le modalità previste nel regolamento, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli Associati e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Organo di sorveglianza

L'organo di sorveglianza si compone di tre membri nominati dall'assemblea ordinaria tra soggetti, anche esterni, con capacità e conoscenze contabili e amministrative oltre che organizzative.

L'organo di sorveglianza assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dall'Associazione. Compiti dell'organo di sorveglianza sono: esercitare i poteri delegatigli dall'assemblea e monitorare le attività dei componenti il Consiglio Generale.

Organo di controllo contabile

La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata da una Società di Revisione Legale iscritta nell'apposito registro di cui il D.L.G.S. 27 gennaio 2010, n. 39 ed è disciplinata ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi applicabili.

La suddetta Società di Revisione Legale è nominata dall'Assemblea, analizza il progetto di bilancio e predispone la relazione da allegare al bilancio.

Motivazioni di AFI nell'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

AFI, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o comunque nell'interesse dell'Associazione sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti dell'Associazione e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Finalità del Modello

Il Modello predisposto da AFI si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che individuino in concreto quelle attività nel cui ambito si ritiene astrattamente sussistente la possibilità che siano commessi i reati e che definiscano un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Associazione in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:

- un Codice Etico, espressione degli impegni e delle responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività dell'Ente assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo dell'Associazione;
- un sistema di deleghe e poteri di firma e di procure per la firma di atti dell'Ente che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nelle aree a rischio;
- una struttura organizzativa coerente con le attività dell'Ente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - a) un organigramma/funzionigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
 - b) un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare l'Associazione verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
 - c) l'individuazione dei processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
 - d) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di *Governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività dell'Ente;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di AFI nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di AFI che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale.
- ribadire che AFI non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui l'Associazione fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui AFI intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il processo di predisposizione del Modello

AFI, in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire il costante aggiornamento del presente Modello.

Conseguentemente, la predisposizione e l'aggiornamento del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

Mappatura delle attività a rischio

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto interno, al fine di mappare tutte le aree di attività svolte dall'Associazione e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività dell'Ente e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione dell'Associazione (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.), e la successiva effettuazione di una serie d'interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura dell'Ente.

Analisi dei rischi potenziali

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata, sulla base dello specifico contesto in cui opera AFI ed alla relativa rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività dell'Ente, e per ciascun reato sono stati individuate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

A tali fini, è stata, inoltre, effettuata una ricognizione di eventuali fattispecie, verificatesi in passato, riconducibili alle ipotesi di reato di cui al Decreto.

Analisi del sistema di controllo esistenti

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è, pertanto, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture dell'Ente e l'analisi della documentazione da esse fornita.

Confronto con il modello teorico di riferimento

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria, e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), l'Associazione ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere per rimuovere le criticità emerse.

Predisposizione del Modello

In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, l'Associazione ha provveduto alla predisposizione del Modello.

L'adozione del Modello è di competenza esclusiva del Consiglio Generale. Le modifiche e gli aggiornamenti del Modello vengono prese dal Presidente con successiva ratifica del primo Consiglio Generale utile

Il Modello pertanto costituisce regolamento interno della Associazione ed è per la stessa vincolante. Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio Generale di AFI in data 22 ottobre 2020.

Destinatari del Modello

Il Modello si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nell'Associazione o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) ai dipendenti dell'Associazione, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- c) a tutti quei soggetti che collaborano con l'Associazione in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo all'Associazione, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, agenti o consulenti;
- e) a quei soggetti che agiscono nell'interesse dell'Associazione in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura quali, ad esempio, partner in jointventure, o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza che, in linea generale e salve le specifiche disposizioni contenute nel relativo regolamento: a) individua le tipologie dei rapporti giuridici con gli eventuali soggetti esterni all'Associazione, cui è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello; b) stabilisce le modalità di comunicazione delle procedure necessarie al rispetto del Modello ai soggetti esterni coinvolti.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza del Modello e dal Collegio Generale.

Le sanzioni nei confronti del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Consiglieri Generali, dei Proviviri, dei membri dell'Organo di Sorveglianza e dell'Organo di controllo Contabile

Qualora sia accertata la commissione di una violazione del Modello, ovvero delle regole di condotta individuate nel Codice Etico di cui sotto da parte del Presidente, o di qualunque altro membro degli organismi associativi potrà essere applicata la sanzione della sospensione temporanea o, per i casi di particolare gravità, della revoca del mandato, con conseguente sostituzione, in questo ultimo caso, del componente nell'ambito dell'Organo Collegiale.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza

Come già detto, l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza (in breve anche OdV) ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti in posizione apicale che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Data la sua importanza nell'ambito del Modello ai fini della sua idoneità, adeguatezza ed efficacia, nel seguito sono riassunte le considerazioni ricavabili dalla legge, dalla giurisprudenza e dalle indicazioni fornite da Confindustria (quale associazione alla quale aderisce AFI) in merito a:

- composizione dell'OdV
- funzioni e compiti
- requisiti
- poteri attribuiti
- obblighi verso l'OdV.

Composizione dell'Organismo di Vigilanza

La legge non fornisce indicazioni circa la composizione dell' OdV, e ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Odv componenti interni ed esterni all'Ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti illustrati nel seguito.

Funzioni e compiti dell'Organismo di Vigilanza

Nel dettaglio, le attività che l'OdV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni dell'Associazione in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto associativo e verifica, in caso di attuazione delle soluzioni proposte, della loro effettiva funzionalità.

Si tratta evidentemente di attività specialistiche, prevalentemente di controllo, che presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, e di una necessaria continuità d'azione.

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne i requisiti, il decreto prevede unicamente che l'Organismo sia "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Tuttavia, dall'insieme di compiti e requisiti sopra descritti, si ricavano le caratteristiche minime dell'Organismo descritte nel seguito.

Eleggibilità

Il soggetto designato non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- essere interdetto, inabilitato, fallito, o essere stato condannato, anche in primo grado, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e, in caso di elezione, la decadenza automatica dalla detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio Generale di AFI, che provvederà alla sua sostituzione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conoscenza della causa di ineleggibilità / incompatibilità, o comunque in occasione della prima seduta utile

Autonomia ed indipendenza

L'autonomia dell'iniziativa di controllo dell'OdV dev'essere libera da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente.

Per assicurare tale autonomia, normalmente si provvede ad inserire l'OdV come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo dell'Ente; inoltre si evita di attribuire all'OdV compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Professionalità

Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche che l'OdV deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata, proprie di chi svolge professionalmente attività di ispezione e/o consulenza nei settori, ad esempio, della revisione contabile, dell'analisi e controllo di gestione, dell'audit di sistemi di gestione, ecc.

Sono inoltre fondamentali requisiti soggettivi formali quali l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con organi e uffici dell'Ente.

Si precisa che per onorabilità s'intendono i requisiti previsti dal codice civile per la nomina del Collegio Sindacale.

Continuità di azione

Per poter dare la garanzia di efficace e costante controllo sull'attuazione di un modello così articolato e complesso quale necessariamente è un Modello conforme ai requisiti del D.lgs. 231/01, all'Organismo di Vigilanza deve essere garantita la cosiddetta "continuità d'azienda". Per tale ragione l'OdV di AFI dura in carica un anno dalla data della sua nomina che avviene da parte del Presidente con ratifica del Consiglio Generale alla prima convocazione utile. La carica dell'OdV si rinnova automaticamente di anno in anno, salva disdetta che AFI, attraverso il Suo Presidente, e/o l'OdV potranno con preavviso di 3 (tre) mesi dalla scadenza originaria e/o prorogata da comunicarsi attraverso raccomandata a.r. o PEC (farà vede la data di invio).

La "continuità d'azione" che la durata in carica dell'OdV si prefigge, non implica necessariamente la presenza costante dell'OdV nell'Ente da controllare, quanto piuttosto la possibilità di modulare gli interventi in funzione di parametri quali la complessità dell'Ente, l'effettiva esposizione al rischio, la storia giudiziaria del personale dell'Ente, la cui valutazione può intervenire soltanto lungo un periodo/arco temporale significativo.

Revoca e recesso

La revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio Generale e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

1. l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
2. la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
3. la sopravvenuta incapacità di agire.

Il soggetto rappresentante l'Organismo di Vigilanza può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di 45 (quarantacinque) giorni, con comunicazione scritta e motivata al Consiglio Generale.

Nelle ipotesi di recesso, il Consiglio Generale provvede alla ricostituzione dell'O.d.V., 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione scritta di cui sopra, ovvero in occasione della prima seduta utile successiva.

Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dall'Associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

È opportuno che i poteri conferiti assicurino che:

- le attività poste in essere dall'Organismo non possano essere sindacate, se non con fondato motivo, da alcun altro organismo o struttura associativa, fermo restando però che il Presidente e/o Consiglio Generale sono in ogni caso chiamati a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto sulla dirigenza associativa ricade appunto la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del modello organizzativo,
- l'Organismo abbia libero accesso presso tutte le funzioni dell'Ente - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001,
- l'Organismo possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ovvero di consulenti esterni.

L'Organismo, svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi dell'Associazione che abbiano funzione di controllo.

Inoltre:

- si occupa dell'attività di formazione del personale in materia di D.Lgs. 231/2001;
- monitora il quadro normativo e, se del caso, propone l'aggiornamento del Modello, previa consultazione con i vertici dell'Associazione;
- monitora le attività a rischio e, a suo insindacabile giudizio, modifica le procedure operative di attuazione del Modello;
- svolge attività ispettive periodiche.

Obblighi verso l'Organismo di Vigilanza

Si è visto che uno dei requisiti del Modello da implementare è quello di "prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

L'obbligo d'informazione all'Organismo sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Va chiarito che, le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole all'Organismo non incombe

un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi.

Tutto il personale dell'Associazione e i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno facoltà di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello.

L'Associazione si impegna ad adottare misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, giusta il disposto dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dalla legge 30 novembre 2017 n.179 “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. Whistleblowing), i segnalanti potranno trasmettere, a tutela dell'integrità dell'Associazione, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e circostanziati e di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

AFI e l'OdV garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

I segnalanti non potranno essere soggetti ad atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente od indirettamente, alla segnalazione effettuata.

Restano ferme le disposizioni del sistema disciplinare relative alle sanzioni dirette ai soggetti che effettueranno segnalazioni infondate di condotte illecite con dolo o colpa grave.

Le segnalazioni potranno pervenire all'OdV:

- per iscritto a mezzo posta espressamente indirizzata all'OdV presso la sede dell'Associazione;

- ad un indirizzo mail intestato all'OdV.

L'accesso alla posta elettronica sarà consentito solo ed esclusivamente all'OdV che provvederà a creare a custodire la password d'accesso.

Qualunque violazione della posta (elettronica e non) costituirà illecito disciplinare.

Anche le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a segnalazioni di violazione del Modello ed alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni dovranno essere tempestivamente segnalate all'OdV.

Il Codice Etico di AFI

AFI cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività, avendo individuato quale valore centrale della propria cultura e dei propri comportamenti il concetto di integrità.

AFI ha sempre improntato la propria azione alla massima trasparenza, attraverso l'assoluto rispetto, da parte dei propri organi e in genere di tutti i propri dipendenti, delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni interne e di quelle regole di condotta comunemente sentite come non derogabili. L'adozione del Codice Etico ha il precipuo scopo di mettere a disposizione di tutti i destinatari uno strumento che, attraverso la codificazione in forma semplice e sufficientemente generica delle regole di condotta, consenta di evitare qualsiasi comportamento idoneo a confliggere, anche solo episodicamente, con i valori cui AFI ha sempre improntato e intende improntare per il futuro la propria azione istituzionale.

Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico enuncia i principi guida e specifica i doveri al cui rispetto è tenuto il personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei confronti dei colleghi, sia degli associati e dei terzi che a vario titolo intrattengono rapporti con l'Associazione, tenendo conto dell'importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità a ciascuno affidate.

Il Codice Etico vincola all'osservanza delle norme in esso contenute il Presidente e tutti i componenti degli Organi associativi nonché tutti i dipendenti/collaboratori, qualunque sia il rapporto contrattuale intrattenuto con l'Associazione, nonché eventuali consulenti e collaboratori esterni e tutti coloro che, a qualsivoglia titolo, operano in nome e per conto dell'Associazione o intrattengono rapporti con essa.

Il corpus del Codice Etico è così suddiviso:

- una parte introduttiva nel cui ambito sono anche indicati i destinatari del Codice Etico;
- i principi etici di riferimento, ovvero i valori cui AFI dà rilievo nell'ambito della propria attività d'impresa e che devono essere rispettati da tutti i destinatari del Codice;
- le norme di comportamento dettati con riguardo a ciascuna categoria di destinatari;
- le modalità di attuazione del Codice Etico.

I principi etici che regolano l'attività di AFI

I principi etici fondamentali adottati da AFI riguardano i valori e le aree di attività di seguito elencate:

1. rispetto delle leggi e delle norme interne,
2. dovere di riservatezza,
3. imparzialità,
4. spirito di servizio,
5. integrità morale,
6. tutela del patrimonio dell'Associazione,
7. conflitto di interessi,
8. correttezza delle transazioni,
9. formalità delle transazioni contabili e relativi controlli,
10. antiriciclaggio,
11. rapporti con gli operatori internazionali,
12. procure e deleghe,
13. gestione e reclutamento del personale nonché rapporti interni,
14. principi di condotta nei rapporti con gli utenti e con i fornitori,

15. principi di condotta nei rapporti con entità politiche e sindacali,
16. principi di condotta nei rapporti con la P.A. e le altre Autorità,
17. utilizzo dei Social Media.

Deve essere inoltre evidenziato che, nell'ambito dei principi enunciati per la gestione del personale, AFI pone particolare attenzione alla "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'ambiente".

Le norme di comportamento.

Il Presidente e i componenti degli Organi collegiali dell'Associazione, nella consapevolezza delle loro responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della normativa vigente e dello statuto, sono tenuti all'osservanza delle previsioni del Codice Etico, informando la propria attività, volta al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, a valori di onestà, integrità, lealtà, correttezza, rispetto delle persone e delle regole, collaborazione con gli altri vertici dell'Ente.

Al Presidente e ai componenti degli Organi collegiali è richiesto:

- di preservare il patrimonio dell'Associazione;
- di garantire la salute, la sicurezza della persona;
- di garantire l'integrità e la tutela dell'ambiente;
- trasparenza nei rapporti con utenti e fornitori;
- correttezza nei rapporti con la P.A. e altre Autorità;
- autonomia e indipendenza nell'espletamento del proprio mandato, anche nei rapporti con i terzi;
- la partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività cui sono chiamati;
- di evitare situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio e di non avvalersi della carica per ottenere vantaggi personali;
- di non divulgare le informazioni conosciute per ragioni di ufficio, ivi compreso il contenuto dei documenti propedeutici o comunque predisposti relativamente agli argomenti oggetto di discussione e di studio negli Organi Collegiali.

Ogni attività di comunicazione verso l'esterno deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere atta a salvaguardare le informazioni sensibili e riservate.

I membri degli organi associativi e i dipendenti devono informare la propria condotta, sia nei rapporti interni che esterni ai principi espressi nel Codice Etico, nel rispetto Decreto Legislativo 231/01 e delle procedure interne vigenti.

In particolare ai membri degli organi associativi è richiesto:

- un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità ;
- il rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle leggi emanate per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente nonché a quelle aventi ad oggetto la corretta e trasparente gestione dell'Associazione.

Le informazioni ricevute per ragioni d'ufficio sono considerate riservate e ne è vietato ogni uso non derivante dall'espletamento istituzionale delle funzioni.

Con preciso riferimento al rispetto ed all'efficace applicazione del Decreto Legislativo 231/01, i membri degli organi associativi e i dipendenti devono comunque:

- evitare di concorrere o realizzare comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate nel Decreto Legislativo 231/01;
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza, fornendo le informazioni, i dati e le notizie richieste;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali disfunzioni o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 231/01 e/o del Codice Etico adottati da AFI. I membri degli organi associativi e i dipendenti possono chiedere in qua-

lunche momenti di delucidazioni all'Organismo di Vigilanza in ordine alla corretta interpretazione del Codice Etico o delle procedure connesse al Modello, sulla legittimità di concreti comportamenti o condotte, più in generale sulla conformità di determinati comportamenti al Modello o al Codice Etico.

In particolare i membri degli organi associativi e tutti i dipendenti sono obbligati ad adottare comportamenti nel rispetto dei principi precedentemente enunciati e di seguito riassunti: dovere di riservatezza; evitare conflitti di interessi; preservare il patrimonio dell'Associazione, curare l'aggiornamento, garantire la salute, la sicurezza e l'ambiente; garantire l'integrità e la tutela della persona; mantenere trasparenti rapporti con utenti e fornitori; tenere corretti rapporti con la P.A. e altre Autorità.

Nell'utilizzo dei Social Media AFI invita a tenere un rapporto ispirato al buon senso e alla discrezione, in particolare quando si discutono argomenti o si esprimono opinioni che riguardano attività dell'Ente, applicando quei valori di riservatezza, onestà, lealtà, e correttezza più volte richiamati.

Nella circostanza viene richiesto di esplicitare sempre il proprio ruolo ricoperto all'interno di AFI e di chiarire che tutte le dichiarazioni pubblicate sono a titolo personale e non rappresentano in alcun modo la posizione dell'Associazione.

I Terzi destinatari, al pari degli altri soggetti, sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Codice Etico ed in particolare ai principi etici di riferimento e alle norme di comportamento dettate per i membri degli organi associativi e i dipendenti. A tal fine, può essere previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, di apposite clausole (cd clausola di assoggettamento dei terzi) volte a confermare l'obbligo del "Terzo Destinatario" di conformarsi pienamente al presente Codice Etico, nonché a prevedere, in caso di violazione, una diffida al puntuale rispetto del Modello o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico

Il controllo sul funzionamento e sul rispetto del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza. Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice Etico, ovvero di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l'efficacia, è tenuto a segnalarli prontamente all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE

Funzioni ed obiettivi della parte speciale

La Parte Speciale del presente Modello si propone di:

- descrivere, sulla base delle attività svolte in concreto da AFI, le fattispecie incriminatrici che potrebbero essere qualificate quali reati presupposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01;
- evidenziare ai destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di AFI, delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/01;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati;

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di "regole" che non possa essere eluso, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c del Decreto).

La struttura organizzativa

La struttura organizzativa vigente è così composta:

Sede: Milano, via Vittor Pisani 6

Presso la sede, oltre al Presidente, operano con rapporto di lavoro organico a carattere subordinato:

- una risorsa con mansioni di segreteria generale.
- una risorsa addetta alla gestione amministrativa e contabile;
- una risorsa addetta alla gestione ripartizioni.

AFI, inoltre, attraverso AFI Servizi (società partecipata integralmente da AFI che gestisce per conto della partecipata la gestione ed elaborazione dati, usufruisce anche delle seguenti risorse di supporto:

- di un supporto organizzativo;
- di un supporto legale.

La gestione informatica dell'Associazione è affidata a professionisti esterni alla struttura, così come la tenuta dei libri contabili e la redazione dei bilanci.

L'associazione è altresì sottoposta alla verifica di Revisori contabili.

AFI è dotata di polizza assicurativa n. DO-55275420L0 sottoscritta con Arch Insurance (EU) DAC, per il tramite di DUAL Italia S.p.A. e di SACAM INSURANCE BROKER S.r.l., per la copertura della responsabilità civile del management di società con garanzie opzionali a favore della società medesima.

Reati rilevanti per AFI

Il Modello è stato pertanto elaborato valutando e tenendo in considerazione la struttura, le dimensioni, l'organizzazione e le attività in concreto svolte dall'Associazione.

Sulla base di parametri, sono stati individuati i seguenti reati presupposto:

art. 24, 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione), 24-bis (Reati informatici), 25-ter (Reati societari), 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), 25-octies (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), 25-nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), art. 25quinquiesdecies, (Reati tributari)

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di enti:

- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAl; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per “**Pubblica Amministrazione**”, pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “**funzione pubblica**”, un “**pubblico servizio**” o un “**servizio di pubblica necessità**”.

Per “**funzione pubblica**” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per “**pubblico servizio**” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e all'assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferro-

vie, Autostrade, Enti Fieristici ecc.).

Per “**servizio di pubblica necessità**” si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato e procuratore, notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un’ autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).

Per completezza si riportano integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove si ritrovano le definizioni di “pubblico ufficiale”, di “incaricato di pubblico servizio” e di “persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Art. 357 c.p. – Nozione di pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. – Nozione di persona esercente un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

Di seguito viene riportato il testo dei singoli reati che possono essere commessi ai danni della Pubblica Amministrazione.

Malversazione a danno dello Stato

previsto dall’ art. 316-bis c.p., punisce chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

previsto dall’art. 316-ter c.p. e punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis c.p., mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico

previsto dall’art. 640 c.p., 2° comma, n. 1, punisce chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

previsto dall'art. 640-bis c.p. e punisce chiunque, tenga la stessa condotta di cui al punto precedente, per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica

prevista dall'art. 640-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Concussione

prevista dall'art. 317 c.p., che punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione

prevista dall'art. 318 c.p. che punisce il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

prevista dall'art. 319 c.p. che punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceva, per sé o per altri, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa.

Corruzione in atti giudiziari

prevista dall'art. 319-ter, c.p. che punisce fatti di corruzione (per l'esercizio della funzione o per atti contrari ai doveri d'ufficio), qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

prevista dall'art. 319 quater c.p. che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Chi dà o promette denaro o altra utilità è a sua volta punito.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

prevista dall'art. 320 c.p., che punisce l'incaricato di pubblico servizio che tenga le condotte descritte negli artt. 318 e 319 c.p..

Pene per il corruttore

previste dall'art. 321 c.p.: le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale, o all'incaricato di un pubblico servizio, il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione

prevista dall'art. 322 c.p. che punisce chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

Reati informatici (art. 24-bis del Decreto)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

previsto dall'art. 615-ter del c.p. che punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici

prevista dall'art. 615-quater del c.p. e punisce chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

previsto dall'art. 635-bis c.p. che punisce salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità

previsto dall'art. 635-ter c.p. che punisce, salvo il fatto non costituisca più grave reato, chi commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

previsto dall'art. 635-quater c.p. e punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui al 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

previsto dall'art. 635-quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Reati Societari (art. 25-ter del Decreto)

I reati in questione, sono cosiddetti reati "propri" in quanto possono essere commessi solo da "amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza". Consolidata Giurisprudenza ritiene che tali reati possano essere imputabili anche a contesti/Enti non societari. La qualifica di Associazione senza fini di lucro propria di AFI e la non commercialità della sua atti-

vità rende impossibile riferire ad essa la maggior parte dei reati societari richiamati dall'art. 25-ter del Decreto Legislativo n. 231/01 che vengono di seguito richiamati relativamente alle fattispecie astrattamente riconducibili ad AFI.

False comunicazioni sociali

previsto dall'art. 2621 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità

Ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., “salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 2671. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Infine, ai sensi del successivo articolo 2621-ter c.c., “ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”.

Impedito controllo

previsto dall'art. 2625 c.c. punisce la condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Illecita ripartizione degli utili e delle riserve

prevista dall'art. 2627 c.c. punisce gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Corruzione tra privati

ai fini del Decreto Legislativo n. 231/01, è rilevante solo l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2635, c.c., ossia che un soggetto in posizione apicale, o un sottoposto, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, ovvero direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e/o liquidatori di società o enti privati per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Illecita influenza sull'assemblea

prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Reati contro la persona (art. 25-septies del Decreto)

Omicidio colposo

previsto dall'art. 589 c.p. che punisce chiunque cagioni per colpa la morte di una persona.

Nel nostro caso rileva quanto disposto al secondo comma del predetto articolo che punisce chi cagioni la morte di un uomo per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime

previste dall'art. 590 c.p. Anche in questo caso, rileva la condotta di chi cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o altre utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Ricettazione

previsto dall'art. 648 c.p. che punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio

previsto dall'art. 648-bis c.p. che punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

previsto dall'art. 648-ter c.p. che punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio

previsto dall'art. 648-ter.1 c.p. che punisce la condotta di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, abbia poi impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È prevista una circostanza attenuante specifica qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste per il reato base se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità proprie dell'associazionismo di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Fuori dei casi sopra elencati, poi, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies)

L. 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti

- all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
 - b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
 - c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
 - d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
 - e) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis

- 1) Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
- 2) Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter

- 1) È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre

- anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- 2) È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in

- un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- 3) La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
- 4) La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- 5) Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 quater

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
- a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
 - b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

Art. 171 quinquies

01. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.

Art. 171 sexies

1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171 septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 octies-1

01. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.

Art. 171 nonies

1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1.

Art. 172

1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

fattispecie disciplinata all'interno dell'art. 377-bis, c.p., che punisce, salvo che il fatto costituisca

più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

previsto dall' art. 22 comma 12 bis D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che punisce il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

La responsabilità amministrativa degli Enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate disciplinate dal comma 12 bis. Tali circostanze aggravate ad effetto speciale, tutte caratterizzate per condizioni di particolare sfruttamento sussistono solo se:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa
- i lavoratori occupati sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento

di cui all'art. 603 c.p..

La pena è aumentata se i fatti: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. È inoltre sanzionata l'attività di favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del medesimo o nell'ambito delle altre attività contrarie all'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Razzismo e xenofobia (25-terdecies)

previsto dall'art. 604 bis comma 3 c.p., che punisce la commissione dei delitti di propaganda ovvero istigazione e incitamento a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.

Reati Tributari

Date le recenti modifiche, si ritiene opportuno fare brevi cenni sulla Legge di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 e riportare una schematica sintesi di tali modifiche relativamente al D.Lgs. 74/2000 ed al D.Lgs. 231/2001

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019, n. 301, apporta delle modifiche agli strumenti introdotti dal Decreto fiscale per rafforzare e razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento giuridico nazionale prefigura in rapporto ai reati tributari.

Tali finalità sono perseguite attraverso:

- una riformulazione dell'apparato sanzionatorio propriamente penale, con modifiche al D.Lgs. n. 74/2000, consistenti in un complessivo inasprimento delle pene principali e in una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali;
- un'estensione anche al settore penal-tributario di incisive misure e sanzioni di natura patrimoniale a carico di chi viene condannato per i reati tributari più gravi;
- un ampliamento del perimetro applicativo del sistema della responsabilità degli Enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ad alcuni reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Tali modifiche sono entrate in vigore il 24 dicembre 2019, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge n. 157/2019. Di seguito si riporta una sintesi delle suddette modifiche.

Modifiche al D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)

Viene innalzata la pena prevista per chiunque presenti una dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA, elementi passivi fittizi.

La pena prevista per tale reato è la reclusione da 4 a 8 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 6 anni). Si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, se gli elementi fittizi indicati nella dichiarazione siano di ammontare inferiore ad € 100.000.

Regime ante Legge n. 157/2019		Regime post Legge n. 157/2019	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Nessuna	Reclusione da 4 a 8 anni	Elementi fittizi pari o superiori ad (€ 100.000)
		Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Elementi fittizi inferiori ad (€ 100.000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)

Viene innalzata la pena prevista per chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000.

La pena prevista per tale reato è la reclusione da 3 a 8 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).

Regime ante Legge n. 157/2019		Regime post Legge n. 157/2019	
Sanzione	Soglie	Sanzione	soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Imposta evasa > € 30.000 Elementi attivi/passivi > 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a € 1.500.000 Crediti e ritenute fittizi > 5% dell'imposta o comunque a € 30.000	Reclusione da 3 a 8 anni	invariate

Dichiarazione infedele (art. 4)

Chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi, se congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000 (e non più a € 150.000);

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2 milioni (e non più a € 3 milioni).

Inoltre è modificato il comma 1-ter, disponendo la non punibilità in caso di dichiarazione infedele dipendente da valutazioni che, complessivamente (e non più singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

Regime ante Legge n. 157/2019		Regime post Legge n. 157/2019	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 a 3 anni	Imposta evasa > di € 150.000 Elementi attivi/passivi > del 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque > di € 3.000.000	Reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi	Imposta evasa > di € 100.000 Elementi attivi/passivi > del 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque > di € 2.000.000

Omessa dichiarazione (art. 5)

Viene innalzata la pena prevista per chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali e l'imposta evasa, con riferimento a ciascuna imposta, è superiore alla soglia di € 50.000. La pena prevista è la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni).

Medesimo innalzamento della pena è previsto anche per chiunque, essendovi obbligato, non presenti la dichiarazione di sostituto d'imposta; questi è punito con la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni).

Regime ante Legge n. 157/2019		Regime post Legge n. 157/2019	
Sanzione	Soglie	Sanzione	soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni	Imposta evasa > € 50.000	Reclusione da 2 a 5 anni	invariate

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)

Viene innalzata la pena per chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni che sono inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La pena prevista per tale reato è la reclusione da 4 a 8 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000 si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Regime ante Legge n. 157/2019		Regime post Legge n. 157/2019	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	nessuna	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Importo non rispondente al vero < di € 100.000
		Reclusione da 4 a 8 anni	Importo non rispondente al vero uguale o > di € 100.000

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)

Viene innalzata la pena per chiunque occulti o distrugga totalmente o parzialmente documenti o scritture contabili di cui sia obbligatoria la conservazione al fine di evadere le imposte sui redditi o IVA, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

La pena prevista per tale reato è la reclusione da 3 a 7 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).

Regime ante Legge n. 157/2019		Regime post Legge n. 157/2019	
Sanzione	Soglie	Sanzione	soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	nessuna	Reclusione da 3 a 7 anni	nessuna

Casi particolari di confisca (art. 12-ter)

Viene inserito nel corpus del D.Lgs. n. 74/2000 uno strumento di contrasto di particolare rilievo, per i reati tributari più gravi, costituito dalla confisca c.d. sproporzionale o allargata, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima.

In questo modo, si consente il sequestro e la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

Nello specifico, si prevede che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per la commissione dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, si applica l'art 240-bis del codice penale rubricato "Confisca in casi particolari" quando si verificano le seguenti condizioni:

Reato	Casi di confisca
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)	Elementi passivi fittizi > di € 200.000
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Imposta evasa > di € 100.000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)	Importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti > di € 200.000
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, c. 1)	Imposte, sanzioni ed interessi > di € 100.000
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nella procedura di transazione fiscale (art. 11, c. 2)	Elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi > di € 200.000

Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario (art. 13)

Viene estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti (art. 2) e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario.

In altri termini, detti delitti non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione

relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

L'inasprimento delle pene per i reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000 incide sul delicato tema delle misure cautelari personali di cui agli artt. 280 – 285 c.p.p. atteso che l'estensione dell'ambito di punibilità conduce all'applicabilità della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere anche ai delitti di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione.

Modifiche al D.Lgs. n. 231/2001

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) In relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Reato	Sanzione pecuniaria
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 (art. 2, co. 2-bis)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non corrispondente al vero è inferiore a € 100.000 (art. 8, co. 2-bis)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Reato Sanzione Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Il valore della quota può variare da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549; l'importo finale della sanzione irrogabile a cura del giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare massimo di € 619.600 (400 quote per il valore massimo di € 1.549) o di € 774.500 (500 quote per il valore massimo di € 1.549).

Viene, inoltre, previsto che:

a) se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3, con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a € 815.333 e per quelli fino a 500 quote fino a € 1.032.666;

b) in caso di commissione di uno dei suddetti delitti tributari si applicano le seguenti sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del D.Lgs. n. 231/2001:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Principi di comportamento

Scopo del Modello di Organizzazione e Gestione è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a sviluppare nei soggetti che direttamente o indirettamente operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza del fatto che potrebbe essere commesso un reato e che, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, è possibile prevenire il reato stesso.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure già esistenti e collaudate all'interno dell'Associazione e dei controlli già in essere, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati.

Al fine di rendere più agevole e chiara la comprensione dei comportamenti corretti da tenere per scongiurare la commissione dei reati debitamente individuati precedentemente- artt. 24, 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione), 24-bis (Reati informatici), 25-ter (Reati societari), 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), 25-octies (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), 25-nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), art. 25-quinquiesdecies, (Reati tributari) - si è ritenuto opportuno riportare schematicamente le procedure attualmente in atto, suggerendo, al contempo, gli eventuali interventi migliorativi.

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Attività sensibili nell'ambito dei reati contro la PA

Dall'analisi effettuata AFI ha individuato una serie di attività sensibili nell'ambito delle quali potrebbero in astratto essere posti in essere comportamenti penalmente rilevanti ai danni della Pubblica Amministrazione e, in particolare, i reati di corruzione e/o concussione:

- verifiche ispettive da parte della PA;
- gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione finanziaria;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle consulenze esterne;
- selezione del personale.

Verifiche ispettive da parte della PA

Le procedure attualmente in atto prevedono che a tali verifiche sia presente il Presidente il quale deve sovraintendere alla verifica e firmare i relativi verbali.

Le risorse presenti in Associazione coadiuvano il Presidente.

Ferma restando l'opportunità della gestione da parte del Presidente di tali verifiche ispettive, si suggerisce un graduale maggiore coinvolgimento delle risorse presenti in Associazione, in particolare dell'addetta alla segreteria generale e di quella responsabile dell'amministrazione.

Tale graduale coinvolgimento dovrebbe portare alla possibilità che, in assenza del Presidente, le verifiche possano essere svolte, ipotesi che, allo stato, non è percorribile.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dell'avvio di una visita ispettiva e riceverne il verbale dell'ispezione.

Gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione finanziaria

La gestione degli adempimenti fiscali e tributari è espressamente delegata ad uno Studio Professionale esterno.

È opportuno che venga individuato un responsabile interno che possa coordinare l'azione dei professionisti esterni.

Delle attività di coordinamento deve essere sempre al corrente il Presidente.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Il responsabile del coordinamento deve informare e aggiornare costantemente l'Organismo di Vigilanza sia dell'inizio del procedimento che delle successive fasi.

Gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie avviene sempre con il benessere del Presidente.

Sono previsti limiti di spesa.

In particolare, per pagamenti di fatture in entrata fino al limite di euro 10.000, è prevista la sola firma del Presidente, per importi superiori la firma congiunta di Presidente e Vice Presidente. Tutte le fatture in entrata ed in uscita sono registrate in contabilità dalla risorsa ad essa addetta, passano poi alla risorsa addetta alla ripartizione ed infine al Presidente per l'autorizzazione finale.

Tutte le operazioni hanno una causale espressa e sono documentate e registrate e monitorate dalla responsabile amministrativa e dalla responsabile della ripartizione.

Per tutti i flussi economici in entrata ed in uscita è utilizzato il sistema bancario.

È presente in sede un piccolo fondo cassa per le spese comuni (marche da bollo etc). Tutte le spese anche del fondo cassa sono comunicate al Presidente e segnate su un foglio formato excell. La cassa viene controllata una volta l'anno dalla società di revisione contabile.

Nessun altro pagamento è regolato in contanti.

Al fine di consentire un ulteriore controllo sulle movimentazioni bancarie, si consiglia di attivare presso le banche con cui si intrattengono rapporti di conto corrente il servizio di informazione tramite sms o e-mail all'indirizzo del Presidente dell'avvenuta esecuzione di disposizioni di pagamento.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si suggeriscono incontri periodici con l'Organismo di Controllo Contabile e/o con l'Organo di Sorveglianza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Gestione delle consulenze esterne

Tutti i consulenti esterni sono selezionati in base ai requisiti di professionalità, trasparenza e indipendenza.

Spetta al Presidente la scelta finale sui consulenti cui conferire gli incarichi.

Gli incarichi sono conferiti per iscritto con precisa indicazione dell'oggetto della consulenza e dei compensi pattuiti.

Quando previsto dalla categoria professionale, i compensi pattuiti devono essere in linea con i tariffari professionali in vigore. In caso di deroga ai tariffari, deve essere prevista apposita clausola scritta.

Non è in alcun modo previsto il pagamento in contanti dei consulenti e le fatture sono annotate in contabilità.

Si ritiene opportuno che i consulenti incaricati prendano visione del Modello Organizzativo di AFI e del relativo Codice Etico.

Si ritiene altresì opportuno che i contratti di consulenza prevedano apposita clausola di presa visione del Modello organizzativo e del Codice Etico.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Controllo a campione degli incarichi conferiti e dello stato dei rapporti in essere con i fornitori.

Gestione delle note spese

Il Presidente autorizza preventivamente le note spese dei soggetti richiedenti.

Si suggerisce che copia del provvedimento autorizzativo venga fornito al responsabile amministrativo il quale, ove noti discrasie rispetto alle spese autorizzate preventivamente dal Presidente, lo informi tempestivamente e non provveda a saldare, senza autorizzazione, note difformi da quelle autorizzate.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Nel caso si verificano situazioni come quelle testè descritte, è opportuno darne immediato avviso all'Organismo di Vigilanza.

Reati informatici

Attività sensibili nell'ambito dei reati informatici

Dall'analisi effettuata AFI ha individuato una serie di attività sensibili nell'ambito delle quali potrebbero in astratto essere posti in essere reati informatici, in particolare i reati di accesso abusivo a sistema informatico e detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso.

Gestione di accessi account e profili

Va preliminarmente segnalato che la gestione informatica di AFI è esternalizzata con un incarico scritto alla società Libero Bit.

Creazione, modifica e cancellazione dei profili utenti è interamente gestito da Libero Bit che ha la qualifica di amministratore di sistema.

Esiste una rete aziendale (sempre creata e monitorata da Libero Bit) ed è possibile accedere alla rete da remoto.

È istituita una password di rete e ciascun PC aziendale ha una propria password.

Per quanto concerne la firma elettronica, essa è prevista per il solo Presidente, con codice di verifica notificato sul cellulare.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

È opportuno che qualunque anomalia del sistema informatico di AFI venga segnalato all'Organismo di Vigilanza.

Reati societari

Attività sensibili nell'ambito dei reati societari

Dall'analisi effettuata, AFI ha individuato una serie di attività sensibili nell'ambito delle quali potrebbero in astratto essere posti in essere reati societari, in particolare i reati relativi alla tenuta dei libri sociali e alla redazione del bilancio:

- redazione e approvazione del bilancio e tenuta dei libri sociali
- rapporti con il collegio dei revisori
- gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita
- determinazione delle quote associative e criteri di ripartizione dei diritti collettati

Redazione e approvazione del bilancio

Va preliminarmente segnalato che l'assistenza per la redazione del bilancio e la tenuta dei libri contabili è affidata ad uno Studio Professionale esterno, lo Studio Commercialisti Boido Buono di Roma.

Il mansionario della responsabile amministrativa presente in Associazione prevede espressamente, tra i compiti affidati la tenuta della contabilità generale in partita doppia sino alla redazione del bilancio.

L'autorizzazione delle modifiche delle poste in bilancio è espressamente prevista per il solo Presidente.

Per esplicita previsione statutaria:

- il Consiglio Generale, predispose il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per approvazione e approva il bilancio preventivo e provvede nel corso dell'esercizio alle eventuali variazioni (art. 24 dello Statuto AFI).
- Il progetto di bilancio è sottoposto alla Società di Revisione almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea. La relazione della Società di Revisione Legale, da allegarsi al bilancio, deve essere depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio (art. 31 dello Statuto AFI)
- L'Assemblea ordinaria approva annualmente la relazione del Presidente ed il bilancio consuntivo del precedente esercizio predisposto dal Consiglio Generale, tenendo conto della relazione della Società di Revisione Legale (art. 19 dello Statuto AFI).

La separazione delle funzioni e i molteplici controlli appaiono sufficienti a prevenire possibili condotte illecite di natura contabile.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Supervisione della gestione contabilità attraverso incontri periodici con l'Organismo di Controllo Contabile e/o l'Organo di Sorveglianza al fine di condividere i controlli già effettuati dagli stessi.

Rapporti con i Revisori

Come già detto AFI ha affidato la revisione dei bilanci consuntivi dal giugno 2018 alla UHY Bompiani s.r.l. L'attività di revisione comporta sia la conformità alle norme del bilancio consuntivo, sia la regolare tenuta della contabilità associativa.

Tali verifiche si concludono con l'emissione della Relazione di revisione del bilancio consuntivo.

Pertanto l'attività dei Revisori appare correttamente disciplinata.

Si suggerisce che al rinnovo dell'incarico (o alla assegnazione dell'incarico ad altro revisore) vengano previste specifiche clausole contrattuali per la presa visione del presente Modello e del Codice Etico.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

È opportuno che l'Organismo di Vigilanza venga avvisato dai Revisori di qualunque anomalia riscontrata nel bilancio.

È altresì opportuno che l'Organismo di Vigilanza venga informato dagli Organi direttivi dell'Associazione del rinnovo dell'incarico o della assegnazione dell'incarico ad altra Società di Revisione.

Regolamentazione dei flussi finanziari

Fatturazione attiva

In AFI il sistema dei controlli prevede:

- a) la separazione dei ruoli operativi, la supervisione da parte del Presidente su tutta la procedura;
- b) l'uso prevalente di strumenti bancari come modalità di incasso.

Commenti e ipotesi di sviluppo

Nell'ambito della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01, un efficace sistema di controllo dovrebbe basarsi sui seguenti punti:

- a) adeguata separazione di funzioni e contrapposizione di responsabilità tra:
 - chi riceve un ordine o stipula un contratto di prestazioni;

- chi esegue le prestazioni di servizio;
- chi controlla i lavori eseguiti;
- chi contabilizza i lavori ed emette le fatture;
- chi riceve gli incassi e li contabilizza.

b) Modalità di incasso accentrata a mezzo banca (bonifici).

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Verifica del rispetto della procedura.

Fatturazione passiva

In AFI la separazione tra chi ordina, e chi autorizza il pagamento è effettiva nel caso delle forniture abituali.

L'utilizzo di strumenti bancari per le operazioni di pagamento offre una ulteriore garanzia alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla creazione di provviste di denaro non opportunamente registrate e contabilizzate.

L'utilizzo di denaro contante può essere considerato quasi inesistente (piccole spese ordinarie) sul totale dei pagamenti effettuati.

Si sottolinea che i pagamenti riguardano ordinariamente prestazioni erogate in via continuativa da fornitori che hanno un rapporto continuativo con l'associazione. Nei casi di pagamenti che hanno elementi di novità il disponente richiede sempre la preventiva autorizzazione del Presidente.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Controllo dell'applicazione corretta della procedura.

Determinazione delle quote associative e criteri di ripartizione dei diritti collettati

La determinazione dell'ammontare delle quote associative (fissa e variabile) e i criteri di ripartizione dei diritti collettati per associati e mandanti vengono proposti dal Presidente, approvati dal Consiglio Generale e ratificati dall'Assemblea.

Per quanto concerne tali determinazioni, la separazione tra chi propone chi approva e chi ratifica paiono assicurare i controlli adeguati a scongiurare la commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01.

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Per quanto concerne la trattazione di tali reati, si ritiene utile una schematizzazione come segue:

- I) richiamo delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia di quelli rientranti nell'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di AFI;
- II) identificazione dei processi ed attività aziendali di AFI a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività d'indagine condotte;
- III) delimitazione dei principi di comportamento applicabili.

Poiché il principio ispiratore del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 recante "attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" è sintetizzabile attraverso l'assunto che la sicurezza si ottenga responsabilizzando tutti i soggetti che, sia a titolo di lavoro che ad altro titolo, vengono a contatto con AFI, i destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i dipendenti dell'Associazione.

In particolare la struttura di prevenzione e protezione dell'Associazione è composta da:

Datore di Lavoro e Committente, il quale, fatte salve le deleghe esistenti in materia, deve:

- organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'Associazione (o incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici) e deve assicurarsi che lo stesso sia adeguato allo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza ed al mantenimento delle idonee misure di

- sicurezza e di protezione;
- designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'Associazione o dell'unità produttiva, sentito il Medico competente, e tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni;
- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi redatto in conformità alle prescrizioni normative;
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- fornire al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di riferimento ed al Medico competente le informazioni in merito a:
 - o la natura dei rischi;
 - o l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - o i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi di salute e sicurezza sul lavoro (RSPP) e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASSP), i quali devono provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dalla normativa di riferimento e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica previsti dalla normativa di riferimento;
- a fornire ai lavoratori le informazioni previste.

Medico competente, il quale, secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;

- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, al Datore di Lavoro, al rappresentante del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.

Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il quale, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione.

Tutti i destinatari del presente Modello, devono rispettare quanto definito dall'Associazione al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle figure sopra individuate, ciascuno per la propria competenza specifica, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Le fattispecie di reato

Come precedentemente illustrato, i reati potenzialmente rilevanti per AFI, tra quelli di cui all'art. 25-septies del Decreto Legislativo 231/01, sono i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In merito si segnala che l'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una

condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante una condotta omissiva (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravvisa una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva è usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 del c.p.

A tale riguardo, si rammenta che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto Legislativo 231/01, tutte punite a titolo di dolo, ossia quando il soggetto tenga le suddette condotte con coscienza e volontà.

Entrambi i reati richiamati rilevano, ai fini del Decreto Legislativo n. 231/01, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. **“colpa specifica”**, consistente nella violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuano nel Datore di Lavoro il garante “dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro” e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega di poteri all'interno dell'organizzazione aziendale sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Questo tipo di delega comporta anche una procura notarile, che estrinseca nei confronti anche dei terzi i poteri conferiti al soggetto.

In ogni caso, per espressa previsione normativa, il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

In base alla normativa introdotta dal legislatore in materia di responsabilità amministrativa d'impresa, la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme concernenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- non esclude le responsabilità in capo all'Ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento perché non ha adottato cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio.

L'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del dipendente che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, del mancato rispetto delle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa. Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgano attività sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed

- altrui salute e sicurezza;
- il Dirigente ed il Preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il Datore di Lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione. Assumendo specifica rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito, anche 'TU').

I processi sensibili

Le principali aree dell'Associazione a potenziale rischio di reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti associativi di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività di AFI.

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti associativi.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR"), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza. Al fine di limitare il rischio di commissione dei predetti reati, è in primo luogo necessario che vengano osservate le seguenti misure minime:

- rispetto degli standards tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavori, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I principi di comportamento

L'Associazione si impegna ad assicurare un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale anche attraverso investimenti in impianti e macchinari per migliorare gli standard di sicurezza, nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (TUS – Testo Unico sulla Sicurezza e s.m.i.) e degli accordi Stato-Regionali del 21 dicembre 2011.

Al fine di perseguire gli obiettivi di prevenzione e controllo di cui alla presente Parte Speciale, l'Associazione si è dotata di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) finalizzato a sviluppare ed attuare la politica di sicurezza e salute dei lavoratori conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la "politica aziendale di sicurezza e salute sul lavoro" impegna l'Associazione nel suo complesso affinché:

- ogni fase e processo dell'Associazione si svolga nel rispetto delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza;

- gli aspetti della sicurezza siano considerati essenziali nella fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti;
- le attività dell'Associazione siano gestite, nell'ottica del miglioramento continuo delle prestazioni in materia di salute e sicurezza, con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali e limitare i rischi;
- tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati sui rischi presenti in azienda, sulle attività di loro competenza, sulle responsabilità connesse all'esercizio delle stesse;
- tutta la struttura di AFI partecipi, secondo le proprie competenze e responsabilità, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati;
- sia promossa la cooperazione fra le varie funzioni associative e il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza sul lavoro, anche attraverso i RLS;
- siano definiti e perseguiti obiettivi di miglioramento continuo nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

L'Associazione si impegna a diffondere la presente politica a tutti i soggetti interessati ed a verificarne periodicamente la sua attuazione.

Codice di Comportamento

È fatto espresso divieto di:

- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

È fatto, altresì, esplicito divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, dei protocolli e delle procedure aziendali.

I destinatari del Modello, pertanto, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice di Comportamento devono anche rispettare i controlli di cui sono responsabili come previsto nella suddetta normativa e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

L'Associazione si impegna a garantire la formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla salute ed alla sicurezza sui luoghi lavoro, che rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello Organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello.

A tal fine, l'Associazione assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni e che questa sia in linea con quanto previsto dalla normativa.

L'informazione generale in materia di sicurezza viene garantita.

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza viene effettuata previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in base a quanto stabilito dall'art. 37, D.Lgs. 81/2008. Per quanto riportato nel DVR il Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione hanno frequentato i corsi previsti, conseguendo le certificazioni abilitanti all'esercizio della funzione.

Protocolli specifici

Il sistema di AFI di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, coerentemente con quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08, deve essere improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli adempimenti degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

A tale riguardo, ed ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei principi, dei divieti e delle prescrizioni elencati nei precedenti paragrafi, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza associativa, i destinatari del Modello devono attenersi alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale.

Poiché il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni o malattie professionali, si rinvia inoltre in toto alle valutazioni specifiche inserite nello stesso.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la colpa di AFI in relazione a infortuni sul lavoro, valgono le attività e procedure di seguito indicate.

La valutazione dei rischi

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

La normativa cogente ne attribuisce la responsabilità al Datore di Lavoro che potrà avvalersi del supporto di altri soggetti.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte dell'Associazione.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale.

A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

Si ribadisce che la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi comprensiva del piano delle

misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal Datore di Lavoro e deve essere effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente.

Devono essere identificati e valutati tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della legislazione di riferimento, di una relazione formalizzata che preveda, almeno:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale vengono specificati i criteri adottati per la valutazione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali conseguenti a tale valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza o di quelle territoriali e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

La valutazione dei rischi, come individuata, deve essere costantemente revisionata ed aggiornata e, in ogni caso, rivisitata ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro; contestualmente devono essere aggiornate le misure di prevenzione e protezione dell'Associazione. I criteri, le modalità e le tempistiche della valutazione dei rischi sono definite nelle specifiche procedure associative.

Nomine e definizioni delle responsabilità

Per le figure previste dalla normativa deputate alla gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro devono essere predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti devono essere in possesso del soggetto all'attribuzione dell'incarico, anche in esito alla sottoposizione del soggetto prima della nomina a specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo.

L'attribuzione di specifiche responsabilità deve avvenire attraverso forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

La normativa applicabile individua i requisiti e le modalità di attribuzione delle responsabilità.

La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro deve risultare da atto scritto recante data certa e deve essere accettata dal delegato per iscritto.

Nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni, devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessari allo svolgimento delle funzioni delegate.

Non possono essere delegabili gli obblighi in capo al Datore di Lavoro relativi alla:

- valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dalla normativa di riferimento;
- designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari in fase pre-assuntiva, si applicano le norme correnti, secondo le previsioni dell'art. 5 della legge 300/1970 e successive integrazioni normative.

Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari previsti in corrispondenza di un cambio di mansione, gli stessi sono attuati da Medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal Datore di

Lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale. Sulla base degli esiti della visita preliminare, il Medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

Il medico competente individua le modalità di attuazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria.

Informazione e formazione del personale generale e specifica

Tutto il personale deve ricevere opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, deve essere formato e, nei casi previsti dalla normativa, deve essere addestrato. In particolare, deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e Medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure dell'Associazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di formazione rivolto ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, differenziato in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, anche con specifico riferimento alla sicurezza dell'Ente, e ai differenti profili di rischio (es.: squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.), nel rispetto degli obblighi formativi per i soggetti aventi specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Datore di Lavoro, RSPP, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ecc.).

La formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, e devono essere periodicamente ripetute in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi attestati di frequenza.

Attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di sicurezza delle stesse così come previste dalle normative vigenti ed applicabili in materia. Le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di verifica e collaudo.

Preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato.

L'attività di acquisto è gestita attraverso la procedura specifica che definisce i criteri per la verifica dei requisiti del venditore e dei prodotti, le modalità di acquisto ed i controlli in accettazione.

Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti

Di principio le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere assoggettati a procedure, linee guida o sistemi di manutenzione programmata rispettosi delle tempistiche e modalità definite dai produttori.

Eventuali interventi specialistici saranno condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza previste dalla normativa vigente devono essere registrate.

Inoltre, ogni lavoratore deve adoperarsi affinché:

- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite anche di emergenza risultino sempre sgombre;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e le attrezzature vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, il più rapidamente possibile i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, siano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Definizione degli ambienti di lavoro, aree a maggiore rischio e procedure di accesso

I luoghi di lavoro devono essere progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; devono essere sottoposti a regolare ispezione e manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; devono essere assicurate adeguate condizioni igieniche. Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti. Le attività di gestione dei luoghi di lavoro sono gestite attraverso specifiche procedure ed istruzioni.

Gestione delle emergenze

Si deve provvedere all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale deve essere messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze. Tra il personale devono essere individuati gli addetti alle emergenze e primo soccorso; essi saranno in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Devono essere disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifiche procedure e sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In particolare, devono essere adottate adeguate misure ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedano:

- a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione
- b) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, anche per il tramite di interposto soggetto, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, che preveda:
 - la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro;
 - le misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
 - le misure relative alle vie di uscite in caso di incendio;
 - controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio - informazione e

- formazione antincendio;
- pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso la sede di AFI;

- c) la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente, contenente istruzioni e procedure in caso di:
 - incendio,
 - allagamento,
 - fughe di gas metano
 - black-out elettrico,
 - security,
 - infortunio e malore,
 - evacuazione della sede.

Il documento deve riportare almeno:

- la descrizione della sede di lavoro e la valutazione del rischio incendio,
- l'organizzazione per l'emergenza di sede (personale incaricato e relativi compiti),
- il piano generale di emergenza.

Una sintesi del Piano di Emergenza, nonché le procedure e le istruzioni rilevanti, devono essere distribuite e/o messe a disposizione di tutti i lavoratori interessati.

- d) la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- e) l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;
- f) l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, pronto soccorso ed evacuazione e la designazione di "persone-chiave di piano" per l'intervento immediato con estintori e per la gestione ed il coordinamento dell'emergenza sul singolo piano degli uffici.

Procedure e/o istruzioni di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative

I Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito anche "DPI) messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di legge e mantenuti in efficienza, nonché utilizzati per i soli usi previsti e oggetto di specifica attività formativa e informativa.

I lavoratori devono utilizzare i DPI in tutti i casi previsti, avendone adeguata cura, non apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente in essi rilevato.

Ulteriori principi

Oltre alle attività, procedure e sistemi in precedenza evidenziati, AFI si uniforma ai seguenti ulteriori principi:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni di AFI rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del Codice Etico dell'Associazione medesima;
- le fasi di formazione degli atti di AFI sono sempre documentate e ricostruibili;
- i livelli autorizzativi degli atti di AFI sono sempre documentati e ricostruibili;
- ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria è effettuata nei casi e modi

- previsti dalla legge;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause devono essere registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurne l'incidenza;
- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente documento debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

Inoltre, è fatto divieto di:

- fumare in tutte le aree chiuse dell'Associazione e assegnazione di specifiche responsabilità con compiti di vigilanza;
- fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti nel corso delle attività lavorative;
- di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati.

Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che associativi, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).

Controlli Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere immediata informativa dell'accadimento di infortuni.

Inoltre si dovrà attuare un periodico confronto tra RSPP e Organismo di Vigilanza.

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Nonostante il rischio di reale commissione dei reati in argomento sia allo stato praticamente nullo e che l'Associazione sia tenuta, in quanto fornitore RAI alle dichiarazioni antimafia (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 159/2011) ed antiriciclaggio (ai sensi del D.LGS. N. 231/2007), AFI ha individuato alcune attività sensibili nel cui ambito, in astratto, potrebbero essere commessi tali reati:

- rapporti con i fornitori
- rapporti con i clienti
- gestione dei flussi finanziari

Principi generali di comportamento

- Nelle attività sopra individuate è fatto espresso divieto di:
- acquistare beni di provenienza delittuosa;
- ricevere beni di provenienza delittuosa;
- occultare beni di provenienza delittuosa;
- intromettersi nell'acquisto, ricezione o occultamento di beni di provenienza delittuosa;
- sostituire o trasferire beni di provenienza delittuosa;
- ostacolare l'identificazione di beni di provenienza delittuosa;
- impiegare nell'attività di AFI beni di provenienza delittuosa.

Principi di attuazione dei processi decisionali

- Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies, ciascun responsabile delle varie aree di attività, in particolare la responsabile dell'area amministrativa deve:
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/partner commerciali e finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti e dei versamenti tributari e contributivi;
- verificare la piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;

- verificare i flussi finanziari associativi con riferimento a pagamento verso terzi ;
- garantire la tracciabilità di tutti i flussi finanziari in entrata ed in uscita e, in particolare, che venga utilizzato solo il canale bancario e che ogni operazione abbia una causale espressa e venga regolarmente documentata e registrata;
- verificare il rispetto del divieto dei pagamenti per contanti, fatta salva l'ipotesi di pagamenti minimi per operazioni di piccola cassa, previa autorizzazione del Presidente;
- garantire la tracciabilità dei processi autorizzativi dei pagamenti.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Nell'ambito delle attività svolte quando si viene a conoscenza, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio è fatto obbligo di darne segnalazione all'Organismo di Vigilanza, senza ritardo e ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena si viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Il sospetto è desunto da caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies)

Data l'attività svolta dall'Associazione, potrebbero verificarsi occasioni di potenziale violazione delle norme poste a tutela del diritto d'autore.

È pertanto previsto come principio generale e comune il divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle elencate nell'art. 25-nonies del D. Lgs. 231/2001.

Si indica a titolo esemplificativo e non esaustivo che è altresì vietato:

1. procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso;
2. acquisire e/o utilizzare materiali, prodotti tutelati da diritti di autore in violazione delle tutele contrattuali per i diritti di proprietà intellettuale.
3. mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
4. duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere, installare, concedere in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE o di altra competente società di collecting;
5. utilizzare mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi di cui sopra;
6. duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico illegittimamente un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico o a quello della vendita o del noleggio, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive;
7. introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, o trasmettere con qualsiasi mezzo le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
8. detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, trasmettere con qualsiasi mezzo fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno SIAE o di altra competente società di collecting, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato;
9. introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione

speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

10. fornire dati o informazioni afferenti a sistemi informatici o telematici utilizzati da AFI o ai quali la stessa abbia a qualsiasi titolo accesso in ragione dell'attività svolta.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati in merito alla violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, tutti i destinatari del presente Modello, devono attendersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
- gestire i rapporti con gli autori e/o i titolari del diritto, come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione, nonché improntandolo alla massima trasparenza e correttezza;
- verificare che le tematiche relative ai diritti d'autore, nonché la relativa contrattualizzazione e gestione sia effettuata in modo lecito e regolare;
- ottenere adeguate garanzie dagli autori e/o dai titolari del diritto sul rispetto da parte loro delle norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per quanto concerne tale reato, si segnala che dalle informazioni assunte risulta che AFI si avvalga per lavori di pulizia degli uffici di cittadini extracomunitari.

Tali lavoratori rilasciano una parcella mensile con ritenuta d'acconto.

AFI verifica sempre, prima di dare l'incarico, che i lavoratori siano provvisti di regolare permesso di soggiorno.

Reati Tributarî

Dopo l'inserimento del riciclaggio, dell'autoriciclaggio, delle false comunicazioni sociali e altre fattispecie, sintomo che di fatto i reati tributari erano, pur in via indiretta, già rientrati tra i reati presupposto del Decreto Legislativo 231/01, il legislatore ha introdotto una fattispecie specifica di reato tributario, la fattispecie di reato di falsa fatturazione con la conseguente responsabilità della violazione della normativa 231/01.

Diversamente da molte altre fattispecie di reato, i reati tributari sono pervasivi nell'ambito dell'attività degli Enti ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti.

Il ciclo attivo e passivo, sono comuni a tutti gli Enti e sono molteplici sia i centri di acquisto, cioè soggetti che sono abilitati ad acquistare beni e servizi per l'Ente, sia i centri dai quali pervengono all'impresa dati e informazioni per la fatturazione attiva.

Ora, la prima linea di difesa per prevenire questa tipologia di reati è sicuramente l'adozione di un sistema amministrativo – contabile adeguato, che dovrebbe essere affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace.

Le "distrazioni" contabili e gestionali, cioè la scarsa attenzione dell'Ente a questi aspetti sono terreno fertile per la commissione dei reati in argomento.

È evidente che, ai fini della prevenzione del reato in argomento, non debba essere adottato un assetto amministrativo-contabile ulteriore o nuovo.

Sarebbe semmai opportuno valutare l'adozione di qualche funzionalità gestionale e/o contabile ulteriore, ma sempre nell'ambito dello stesso assetto amministrativo - contabile.

Un buon sistema gestionale e contabile è sicuramente una misura necessaria, ma può non essere sufficiente ai fini di un'efficace prevenzione.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ad alcuni processi associativi maggiormente esposti al rischio di commissione di tali fattispecie di reato, quali ad esempio:

- gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi
- gestione delle attività di vendita

- gestione delle operazioni dell'Associazione (es. alienazione beni mobili/immobili, operazioni straordinarie)
- tenuta delle scritture contabili
- presentazione delle dichiarazioni.

Protocolli di comportamento generali e specifici

Al fine di scongiurare il verificarsi dei reati tributari come sopra individuati, sarà opportuno istituire:

- anagrafica fornitori, svolgimento di verifiche sull'operatività dei fornitori, verifiche sui prezzi di acquisto, verifiche delle prestazioni ricevute, congruità delle fatture;
- anagrafica clienti, verifica delle prestazioni effettuate;
- verifica delle operazioni associative e rispondenza con la realtà, verifica dei soggetti coinvolti, verifica della documentazione a supporto delle operazioni
- modalità e tenuta delle scritture contabili, verifiche periodiche sulla corretta tenuta delle scritture contabili.

Data l'esternalizzazione delle attività di supporto relative alla predisposizione delle dichiarazioni e le verifiche cui è sottoposta AFI da parte dei Revisori, si ritiene che l'Associazione abbia già adottato sufficienti misure di controllo.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

È necessario promuovere uno stretto coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi di controllo interno, oltre che con i consulenti fiscali esterni dell'Associazione.

È opportuno che gli organi di controllo svolgano verifiche, anche a campione, sulla documentazione dell'Associazione e sui libri contabili.

È auspicabile che, con cadenza almeno semestrale - salvo esigenze particolari che potrebbero richiedere una valutazione congiunta di situazioni critiche o anomale - gli esiti delle verifiche effettuate dai Revisori o dai consulenti esterni, vengano condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

È opportuno che sia garantita la tracciabilità dei controlli effettuati e dei relativi esiti.

INDICE

PARTE GENERALE

• Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante.....	5
• Le sanzioni previste dal D. Lgs 231/01.....	12
• Criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente.....	16
• Reati commessi all'estero.....	17
• Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente.....	18
• Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice.....	19
• Adozione del modello di organizzazione e gestione da parte di AFI.....	21
• Motivazioni di AFI nell'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01.....	26
• Destinatari del Modello.....	29
• Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.....	30
• L'Organismo di Vigilanza.....	31
• Il codice etico di AFI.....	35

PARTE SPECIALE

• Funzioni ed obiettivi della parte speciale.....	39
• Reati rilevanti per AFI.....	40
• Principi di comportamento.....	55